

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1684 del 08/04/2018
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME LAMONE IN SPONDA SINISTRA NEL COMUNE DI RAVENNA, CON CAVO E CONDOTTE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ VARIE - RANDI MAURIZIO, MASVE DI DAL FIUME CESARETTA & C. S.N.C., GIARON DI GIAQUINTO PASQUALE & C. S.N.C. - PROCEDIMENTO RA05T0025/14RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1757 del 06/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto APRILE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME LAMONE IN SPONDA SINISTRA NEL COMUNE DI RAVENNA, CON CAVO E CONDOTTE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ VARIE - RANDI MAURIZIO, MASVE DI DAL FIUME CESARETTA & C. S.N.C., GIARON DI GIAQUINTO PASQUALE & C. S.N.C. - PROCEDIMENTO RA05T0025/14RN01

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaе sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che, con istanza registrata a protocollo PG.2014.0430099 del 14.11.2014 e S.p.A., RANDI MAURIZIO, C.F. RNDMRZ61E15A191R, unitamente a MASVE di DAL FIUME CESARETTA & C. S.N.C., con sede a Ravenna loc. S.Alberto (RA), C.F. 00560000390, e GIARON DI GIAQUINTO PASQUALE & C. S.N.C., con sede a Ravenna, C.F. 02222840395, ha chiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale in prossimità della foce del Fiume Lamone in sponda sinistra nel Comune di Ravenna, con cavo e condotte a servizio di attività varie, già ammessa con la concessione demaniale n. 5759 del 10.05.2007, procedimento RA05T0025/14RN01;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 346 del 03.12.2014 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e

prescrizioni;

- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 09.02.2017 - PGRA.2017.1688, con nota PC/2017/10992 del 09/03/2017, registrata al protocollo Arpae PGRA/2017/3445 del 10/03/2017, ha confermato le prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale contenute nel disciplinare di cui sopra, redatto in fase di istruttoria tecnica svolta ante 30 aprile 2016, aggiungendo la seguente condizione: "Il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla-osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica";
- l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto della condizione e di quanto riportato nella suddetta nota dell'Agenzia, alla luce della normativa su citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- il canone annuo dovuto, in applicazione dei parametri stabiliti nel caso di attraversamenti all'art. 20, comma 3. lett. f), come modificati dalla D.G.R. 895/2007, è definito salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti in € 2.440,00;
- la cauzione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, ha un importo pari ad un'annualità di canone;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato:

- l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 10.10.2014, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- il disciplinare sottoscritto per accettazione;
- l'attestazione del versamento di € 4.880,00, eseguito in data 11.03.2016 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quali canoni per le annualità 2015 e 2016;
- l'attestazione del versamento di € 2.442,44, eseguito in data 29.03.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione

Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2017;

- l'attestazione del versamento di € 2.476,67 (canone aggiornato con ISTAT 2017 e 2018), eseguito in data 30.03.2018 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2018;

RILEVATO che:

- a garanzia degli obblighi di concessione, è agli atti di questa Struttura la fideiussione n. 30822 del 01.03.2007, rilasciata dalla Banca Popolare di Ravenna con sede legale a Ravenna, per l'importo di € 2.440,00 e che si rinnova tacitamente di anno in anno fino a che non venga rilasciata dichiarazione liberatoria;
- le annualità pregresse sono state corrisposte;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare il rinnovo della concessione demaniale, procedimento RA05T0025/14RN01, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto prescritto dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con la nota 10992/2017

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a RANDI MAURIZIO, C.F. RNDMRZ61E15A191R, MASVE di DAL FIUME CESARETTA & C. S.N.C., con sede a Ravenna loc. S.Alberto (RA), C.F. 00560000390, e GIARON di GIAQUINTO PASQUALE & C. S.N.C., con sede a Ravenna, C.F. 02222840395, il rinnovo della concessione, procedimento RA05T0025/14RN01, per l'occupazione di area demaniale in prossimità della foce del Fiume Lamone in sponda sinistra nel Comune di Ravenna, con cavo e condotte a servizio di attività varie, già ammessa con la concessione demaniale n. 5759 del 10.05.2007;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare nel rispetto inoltre di quanto espresso nella nota PC/2017/10992 del 09/03/2017, inviata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, competente in materia di sicurezza idraulica ai sensi degli articoli 14 e 19 della L.R. 13/2015, ed in particolare della seguente condizione: "Il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di

interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla-osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica";

- 3.di trasmettere ai destinatari il presente provvedimento insieme a copia del nullaosta idraulico di cui alla nota 10992/2017 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- 4.di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpa;
- 5.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- 6.di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA05T0025/14RN01 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di

- RANDI MAURIZIO, C.F. RNDMRZ61E15A191R
 - MASVE di DAL FIUME CESARETTA & C. S.N.C., C.F. 00560000390
 - GIARON DI GIAQUINTO PASQUALE & C. S.N.C., C.F. 02222840395
- in seguito indicati come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto il mantenimento, subordinatamente alle condizioni riportate agli articoli seguenti, dell'occupazione di area demaniale in prossimità della foce del Fiume Lamone in sponda sinistra nel Comune di Ravenna, con cavo e condotte a servizio di attività varie, già ammessa con la concessione demaniale n. 5759 del 10.05.2007 Rep. n. 2736.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 1.1.2015 con durata sino al 31.12.2026.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone annuo anticipato fissato in € 2.440,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge, mediante comunicazione del Servizio concedente o di altro soggetto incaricato dalla Regione per la riscossione.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale in termine fisso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, calcolata sul corrispettivo globale di € 29.280,00, risulta superiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'ESERCIZIO

1. Le tubazioni interrato saranno protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire perdite e la formazione di cavità, erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini, così da garantire il contenimento delle acque fluviali. Dovranno inoltre essere protette in modo da sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici che possono operare nell'ambito fluviale, restando il Servizio concedente totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti.
2. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di prescrivere interventi di protezione delle opere idrauliche di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
3. Gli estremi della concessione, i percorsi dei condotti interrati e altre indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) saranno segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.
4. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi approvati dall'Amministrazione concedente, il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o danneggiare l'opera autorizzata o interferire con il suo esercizio.
5. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite dovrà essere preventivamente approvata dal Servizio concedente.

Articolo 5
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione. È tenuto ad apportare, a

proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.

3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione, compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate dell'esecuzione di lavori non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
5. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.
6. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione un numero di telefono diretto per chiamate d'emergenza, non filtrato da dispositivi di risposta automatica, attivo nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il concessionario provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

10. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

11. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

12. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.